



Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Per "vita indipendente", nell'ambito delle presenti linee-guida, si intende libertà di scelta nonostante la disabilità.
2. Attraverso i Piani personalizzati di “vita indipendente” si garantisce alla persona con grave disabilità il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza.
3. Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assistenza personale.
4. È una modalità di servizio innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarità.
5. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali.

1. Gli interventi per la “vita indipendente” di cui alle presenti linee guida sono rivolti esclusivamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazioni di gravità, come individuate ai sensi dell’articolo 2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

1. I progetti di “vita indipendente”, in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.
2. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere anche un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
3. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è esclusivamente del richiedente o legale rappresentante.

1. Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l'attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale dai destinatari agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza.

2. Il richiedente identifica un monte ore mensile ed annuale di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. I beneficiari, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
4. Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli oneri previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'assistente personale.
5. A tale scopo il beneficiario per la realizzazione del progetto, ha facoltà di scegliere i propri assistenti personali direttamente o indirettamente mediante istaurazione di un regolare rapporto di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari, sollevando il Comune o l'Ente d'Ambito Territoriale Sociale (ATS) interessato, da ogni onere e responsabilità relativamente all'inosservanza di disposizioni di legge.
6. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, successivamente alle istanze presentate dai soggetti interessati e corredate del progetto personalizzato, attivano le Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del Distretto sanitario territorialmente competente, le quali sono tenute a valutare il progetto personalizzato presentato, nonché a verificare l'indice di gravità del bisogno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012.
7. Il richiedente partecipa alla valutazione del suo progetto e alle determinazioni assunte dall'UVM.
8. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono, alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, verificate e valutate positivamente dalle UVM del Distretto sanitario competente per territorio corredate della documentazione di cui all'art. 9 della LR n.57 del 23 novembre 2012.
9. L'importo mensile, relativo all'assegno per l'assistenza personale, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM territorialmente competente.
10. L'assegno viene erogato sino a revoca ed è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
11. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno per avvalersi esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli Enti d'Ambito Territoriale Sociale preposti dandone comunicazione agli Enti stessi.

Art. 5 - Assistente personale

1. L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona disabile, contribuendo a sostenere e promuovere l'autonomia e il benessere psico-fisico della persona e del suo contesto di riferimento.
2. L'assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e/o durante il tempo libero, in base alle indicazioni del beneficiario, suo diretto datore di lavoro.

Art. 6 - Attività svolte dall'assistente personale

1. Le attività svolte dall'assistente personale possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:
 - a) cura dell'igiene personale anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa;
 - b) gestione della persona a letto e sua mobilitazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere);
 - c) supporto alla persona nell'esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia);

1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell'ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.
2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
 - a) livello molto alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
 - b) livello alto: importo annuale massimo del progetto 14.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio: importo annuale massimo del progetto 11.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
 - d) livello basso: importo massimo del progetto 9.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
3. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi, commisurata al numero dei componenti familiari o sociali, e nella misura stabilita dagli enti d'ambito sociale, nell'ambito del livello assegnato.
4. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito individuato dall'ISEE del disabile.

Art. 10 - Domande di progetto di Vita Indipendente

1. Gli utenti che desiderano utilizzare questa tipologia di assistenza predispongono e presentano un progetto individuale per la “vita indipendente” e la richiesta del relativo finanziamento direttamente al proprio Comune di residenza, oppure all’ambito sociale di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, sui modelli di Domanda ed Elaborazione del Progetto, predisposti dalla Direzione Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi di massima che si intendono soddisfare;
 - c) piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza previsto;
2. La richiesta e il relativo progetto devono essere sottoscritti dall’utente, o in caso di impossibilità, dal suo legale rappresentante.

Art. 11 - Voci di spesa ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) somme corrisposte all'assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;
 - b) contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;
 - c) eventuali spese di vitto/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede di residenza;
 - d) spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto.
2. L'ATS esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

- Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

- Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

- Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15

- Comune di Serramonacesca Prov. di Tr. n. ~~000000000000~~ dtell ~~003-001-20024~~ arrivo Cat. 7 Cl. 15